

CONTRATTO RESIDENTE - STRUTTURA

Tra

la struttura residenziale per anziani _____ - di seguito, per brevità, "Casa" - in persona del responsabile *pro tempore*

e

il/la sig./ra _____, di seguito per brevità il/la Residente

ovvero

il/la sig./ra _____, in qualità di tutore, curatore o amministratore

di sostegno del/la sig./ra _____

si stipula il seguente contratto:

ART. 1 - OGGETTO

1. La Casa garantisce al Residente (in caso di ammissioni temporanee indicare il periodo: dal _____ al _____) prestazioni di tipo alberghiero, socio-assistenziali e sanitarie, nonché prestazioni culturali e di tempo libero.

ART.2 - DURATA

1. La permanenza nella Casa è continuativa e cessa solo al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

a) Trasferimento su richiesta del Residente;

b) Aggravamento ovvero miglioramento delle condizioni sanitarie del Residente tali da rendere necessario, su specifica indicazione del medico o del responsabile sanitario della Struttura, il trasferimento dello stesso presso un'altra residenza per anziani, anche gestita dal Comprensorio Sanitario, ma sempre nell'ambito del Territorio comunale di Bolzano. Il trasferimento ha luogo al fine di garantire al Residente risposte sociosanitarie adeguate e avviene, per quanto più possibile, nel rispetto delle abitudini e delle esigenze alloggiative di questi;

c) Scadenza del periodo di ammissione temporanea;

d) Mancato pagamento di 3 mensilità tariffarie dovute dal Residente ai sensi delle disposizioni di cui al testo vigente del D.P.G.P. n. 30/2000;

e) Dimissioni da parte del Residente o da parte della Casa;

f) Decesso del Residente.

ART. 3 - SERVIZI OFFERTI

1. La Casa garantisce i seguenti servizi:
 - a) Servizi residenziali: vitto, alloggio, lavanderia, pulizia, portierato, servizio religioso
 - b) Servizi sanitari e socio-assistenziali: servizio socio-assistenziale di base, infermieristico, medico, di logopedia, di fisioterapia, di animazione.
2. Tutti i suddetti servizi sono dettagliatamente descritti nell'allegato documento "Servizi offerti" che costituisce parte integrante del presente contratto.

ART. 4 - PRESTAZIONI NON OFFERTE

1. Le prestazioni non comprese nella tariffa e che non possono, quindi, essere richieste, sono le seguenti:
 - a) gestione dei beni appartenenti ai Residente
 - b) prestazioni sanitarie e/o socio-assistenziali non rientranti nel Piano di Assistenza Individualizzato
 - c) accompagnamento individuale del Residente all'esterno della Casa
 - d) manutenzione di apparecchi e presidi sanitari non di proprietà della Casa;
 - e) somministrazione di medicinali e presidi sanitari non compresi nel prontuario farmaceutico dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige
 - f) costi relativi al trasporto del Residente da e per l'ospedale, ambulatori medici o quant'altro.

ART.5 - USO DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI COMUNI

1. Il Residente ha il diritto di usare le parti ed i servizi comuni della Casa, nel rispetto della loro destinazione e del comune utilizzo. Il Residente adopera la massima cura per evitare danni a persone o a cose ed è chiamato a risarcire i danni arrecati per causa ad esso imputabile.
2. Le parti comuni della Casa sono a disposizione del Residente nonché, durante gli orari di apertura, di coloro che fanno loro visita. In caso di disturbo da parte dei visitatori la Casa ha la facoltà di allontanarli.
3. Ai fini di una corretta e puntuale erogazione del servizio il Residente è tenuto a comunicare i propri spostamenti, anche temporanei, all'esterno della Casa.

ART. 6 - ORARI DI VISITA

1. Le visite al Residente vengono prenotate in ossequio alle modalità ed alle fasce orarie indicate dalla Casa.
2. Durante le visite non si deve arrecare disturbo alle attività in corso.
3. Nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy è vietato, salvo intese con la Casa e previo consenso del Residente ovvero del suo legale rappresentante, assistere a qualsivoglia prestazione sanitaria/assistenziale.
4. Le eventuali visite straordinarie o l'assistenza al Residente in gravi condizioni devono essere previamente concordate con la Casa ed in particolare con il Responsabile tecnico-assistenziale.

5. I generi alimentari e le bevande portate ai Residente devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile di piano o dalla logopedista

ART. 7 - LA STANZA

1. La stanza assegnata è la n. ____ sita al piano ____ con n. _____ posti letto; è dotata di servizi igienici ed è completa dei seguenti arredi: letto a movimentazione elettrica, armadi, scrivania, sedia e/o poltrona (se occorre materasso antidecubito).
2. Le richieste di cambiamento della stanza all'interno della Casa vanno formalmente presentate dal Residente ovvero dal legale rappresentante di questi ovvero ancora dai familiari di riferimento e vengono accolte qualora vi sia disponibilità.
3. La Casa non assume responsabilità per i valori ed i beni personali conservati nella stanza dei Residente e non provvede ad alcuna copertura assicurativa
4. Il Residente ha diritto di utilizzare la stanza assegnatagli tenendo conto dei propri bisogni, nel rispetto delle esigenze del/la compagno/a di stanza.
5. La stanza, previa autorizzazione, può essere arredate dal Residente con oggetti personali, nel rispetto delle norme sulla sicurezza. Detti i beni devono essere rimossi entro cinque giorni dal termine della permanenza. Diversamente la Casa provvede alla rimozione con spesa a carico del Residente ovvero dei suoi familiari.
6. Il Residente è tenuto a risarcire tutti i danni cagionati ai beni di proprietà della Casa, salva la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

ART. 8 - UTILIZZO DI APPARECCHI ELETTRONICI

1. Nella stanza è consentito l'uso di apparecchi radiotelevisivi.
2. Nulla è dovuto dal Residente per il canone RAI in quanto a carico della Casa.
3. Il Residente si impegna ad un uso degli apparecchi radio televisivi rispettoso delle esigenze e dei bisogni dei vicini e/o del compagno/a di stanza. E' facoltà della Casa, nell'interesse del Residente, richiedere in qualsiasi momento l'uso di auricolari (es. cuffie) o di analoghi apparecchi.

ART. 9 - DIVIETO DI FUMO

1. E' vietato fumare nella stanza e negli spazi comuni.
2. Gli eventuali spazi destinati al fumo sono appositamente predisposti ed indicati.

ART. 10 - CONSIGLIO DELLA CASA

1. In ossequio al vigente Regolamento per la gestione delle strutture residenziali per persone anziane, il Consiglio della Casa elabora proposte e promuove iniziative per migliorare il rapporto tra Residenti e la Casa, in modo da facilitare il buon funzionamento della stessa.
2. Il Consiglio è composto da un consigliere comunale, il/la direttore/trice della Casa, il/la responsabile tecnico assistenziale e le/i responsabili di piano, due rappresentanti dei Residenti, due rappresentanti dei familiari dei Residenti.

3. I membri del Consiglio sono a disposizione di quanti vogliono dare il loro contributo per il miglioramento dei servizi. Ai rappresentanti dei Residenti e dei familiari è consentito organizzare riunioni ed incontri all'interno della Casa, previa comunicazione e disponibilità dei locali.

ART. 11 - QUANTIFICAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA

1. Il Residente corrisponde entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della fattura la tariffa intera ovvero quella calcolata in base alla propria situazione reddituale e patrimoniale.
2. La tariffa viene determinata annualmente dalla Giunta comunale di Bolzano nel rispetto della vigente normativa provinciale e viene comunicata al Residente entro la fine del mese di gennaio.
3. Ai sensi del vigente D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30 le persone obbligate - il Residente e i componenti del nucleo familiare ristretto - hanno facoltà di presentare annualmente la domanda di agevolazione tariffaria. Detta istanza va inoltrata allo Sportello unico per l'assistenza e cura, ove viene calcolato l'importo della tariffa in base alla situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti.
4. Al momento della sottoscrizione del presente Contratto, il Residente e/o i familiari eventualmente obbligati alla compartecipazione corrispondono un importo pari ad un mese di tariffa in stanza singola a titolo di deposito cauzionale.
5. Per la copertura di fatture che al termine della permanenza del Residente risultano non saldate, la Casa trattiene il deposito cauzionale. Eventuali importi residui sono restituiti dalla Casa agli aventi diritto entro 30 giorni dalla dimissione.
6. Il giorno di accettazione e il giorno di dimissione vengono fatturati.
7. I giorni di assenza vengono fatturati in ossequio alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta provinciale n. 1419 del 18 dicembre 2018.

ART. 12 - RINUNCIA A SOLLEVARE L'ECCEZIONE RIGUARDANTE LA MISURA DELL'ALIQUOTA OVVERO DELLA TARIFFA

Il Residente e coloro che ai sensi del vigente testo del D.P.G.P. n.30/2000, risultano coobbligati al pagamento della tariffa quali appartenenti al nucleo familiare, dichiarano di rinunciare a sollevare in futuro eccezioni in relazione all'ammontare dell'aliquota ovvero tariffa comunicata al Residente entro il mese di gennaio di ogni anno.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA

1. Il Residente ed il suo nucleo familiare ristretto, coobbligati al pagamento della tariffa ai sensi del vigente D.P.G.P. n. 30/2000, dichiarano e si obbligano a risponderne in solido e per intero nei confronti della Casa.
2. I membri dei nuclei familiari collegati dichiarano e si obbligano nei confronti della Casa, a rispondere in solido e per intero del pagamento della parte di tariffa non coperta dal Residente e del suo nucleo familiare ristretto.

ART.14 - RECLAMI

1. Il Residente, i suoi familiari ovvero il suo rappresentante legale hanno facoltà di presentare reclamo formale, mediante l'apposito modulo reperibile sul sito dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano.

ART.15 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente contratto si fa espressamente rinvio al vigente "Regolamento per la gestione delle residenze per anziani" alla "Carta dei Servizi" reperibili sul sito dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano. Il documento "I servizi offerti" viene invece consegnato in allegato al medesimo.
2. Il presente Contratto viene modificato ed integrato sulla base delle nuove eventuali disposizioni normative e/o regolamentari, che troveranno applicazione sin dalla loro approvazione.

Bolzano, data:

Il/la residente/il tutore/l'amministratore di sostegno: Il/i familiare/i - il/i coobbligato/i:

Il/la responsabile *pro tempore* della Casa:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. il Residente ovvero il tutore/curatore/amministratore di sostegno nonché i familiari coobbligati dichiarano di aver preso conoscenza degli art. 11 (Tariffa e modalità di pagamento), 12 (Rinuncia a sollevare l'eccezione riguardante la misura dell'aliquota ovvero della tariffa) e 13 (Responsabilità solidale per il pagamento della tariffa) del presente Patto e di approvarli espressamente.

Il/la residente/il tutore/l'amministratore di sostegno: Il/i familiare/i - il/i coobbligato/i:

Si consegna, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il documento "Servizi offerti", che costituisce parte integrante del contratto medesimo.